

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado



Via San Martino 82 43029 Traversetolo (PR)

E-mail: pric819001@istruzione.it Pec: pric819001@pec.istruzione.it Sito web: ictraversetolo.edu.it CF 80010910349 - Cod.mecc. PRIC819001

Tel. 0521 842527 0521 841833











Corcagnano, 25 gennaio 2024 Comunicato 70

> Ai genitori Agli alunni Ai docenti Scuola sec. di I grado IC Traversetolo

OGGETTO: validità anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola sec. di I grado.

- 1) Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" e dal Regolamento d'istituto sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
- 2) Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato così come previsto dall'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59/04 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione) che recita: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.'
- 3) Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro Elettronico e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo punto 9, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Simulazione sul monte ore annuale di 30 ore per le classi di scuola sec. di I grado

30 ore settimanali X 33 settimane = 990 ore annuali ³/₄ di 990 ore = 743 ore totali necessarie per essere scrutinati 990 - 743 = 247 ore, la soglia da non superare fatte salve le deroghe.

- 4) Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive:
- entrate in ritardo dopo 15' dall'inizio della I ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari,
- astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti);
- non frequenza in caso di non partecipazione a uscite didattiche;
 - 5) Non sono computate come ore di assenza:
- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.
 - 6) Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009). I docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmet-



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado



Via San Martino 82 43029 Traversetolo (PR)

E-mail: pric819001@istruzione.it Pec: pric819001@pec.istruzione.it Sito web: ictraversetolo.edu.it CF 80010910349 - Cod.mecc. PRIC819001

Tel. 0521 842527 0521 841833











teranno alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

- La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tutta la documentazione deve essere fornita al coordinatore della classe o all'ufficio alunni al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. I documenti, una volta protocollati, verranno inseriti nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla 'Privacy' applicata nell'istituto.
 - Spetta al singolo consiglio di classe la valutazione della fondatezza di assenze non continuative, ma ripetute da parte degli studenti, dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente documentabili, a gravi motivi familiari ma che presentano ricadute negative sulla frequenza del singolo allievo alle lezioni curricolari.
- Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata), effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.
- 9) Le tipologie di assenza ammesse alla deroga, così come deliberato nella seduta del collegio dei docenti del giorno 25 ottobre 2023, riguardano:
 - assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - assenze per malattie contagiose, senza possibilità di seguire lezioni a distanza, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità (quarantena o isolamento fidu-
 - assenze durante i periodi di attivazione della DDI per problemi di connettività;
 - assenze per terapie e/o cure programmate;
 - assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
 - assenze per partecipazione a iniziative nazionali, internazionali o globali, riguardanti temi inerenti alla cittadinanza attiva, alla Costituzione e all'educazione civica;
 - assenze per ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (studenti figli o parenti entro il secondo grado);
 - assenze per gravi motivi di famiglia;
 - assenze per comprovate situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio/Equipe di Classe.
- 10) Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.